

Fidejussione - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34989 del 13/12/2023 (Rv. 669589 - 01)

Cofideiussione - Nozione - Fideiussione del fideiussore - Nozione - Differenze - Disciplina del regresso ex art. 1954 c.c. - Applicabilità alla fideiussione del fideiussore- Esclusione - Fattispecie.

La cofideiussione, di cui all'art. 1946 c.c., postula che più persone prestino fideiussione a garanzia del debito di un medesimo debitore principale, distinguendosi perciò dalla fideiussione del fideiussore di cui all'art. 1940 c.c., che ha, viceversa, per oggetto, anziché l'obbligazione del debitore principale, il debito di altro fideiussore di primo grado; pertanto, nella seconda figura difetta, pur nella pluralità dei garanti, l'intento di garantire congiuntamente un identico debito e non si applica la disciplina ex art. 1954 c.c. sul regresso del fideiussore pagante nei confronti degli altri fideiussori. (Principio affermato in una fattispecie in cui, a fronte del debito assunto da un'associazione di produttori agricoli e da un consorzio agroalimentare verso una banca concedente un mutuo, venivano rilasciate due distinte fideiussioni da parte di due garanti, l'una qualificabile come fideiussione del fideiussore, come tale attivabile non appena il primo fideiussore avesse subito l'azione del creditore principale, e l'altra come fideiussione del regresso, volta a garantire il primo fideiussore in caso di infruttuosità dell'azione di regresso da quest'ultimo esperita nei confronti dei debitori principali).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34989 del 13/12/2023 (Rv. 669589 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1946, Cod_Civ_art_1940, Cod_Civ_art_1954